



Città di Legnano

Attestazione relativa all'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 e agli allegati accordi integrativi

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tenuto conto del ruolo e della responsabilità previsti dalla legge in capo al Collegio riguardo al controllo sulla contrattazione integrativa, come ben precisati dall'Aran al punto "8. Verifica della compatibilità degli oneri finanziari", del documento del marzo 2013, concernente "La procedura della contrattazione decentrata integrativa" per il Comparto Regioni e Autonomie locali;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 che così dispone: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.";

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto non dirigente dell'Area delle Funzioni locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Visto in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione e destinazione del fondo per le risorse decentrate, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Rilevato altresì che il comma 6 dell'articolo 8 del suddetto contratto prevede "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.".

Vista la mail in data 27.12.2021 con la quale il Comune di Legnano richiede la prescritta certificazione di cui all'articolo 8 del CCNL in questione;

Richiamata la certificazione rilasciata dal Collegio in data 4.12.2021 relativamente la costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 del Comune di Legnano.

Preso atto che il contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Legnano (esclusa la dirigenza) è stato sottoscritto in via definitiva il 14.12.2020;

Viste la *Relazione illustrativa* e la *Relazione tecnico-finanziaria* relative al contratto collettivo integrativo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.5.2018, in merito all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 e alle risorse messe a disposizione con il bilancio di previsione 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 30.3.2021 e successive variazioni;

Visti altresì gli allegati accordi integrativi relativi ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica e alla definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate;

Visto l'articolo 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145 che dispone "*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al*

personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 19/SEZAUT/2021/QMIG del 29/11/2021 secondo la quale “«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».”, che rappresenta una novità nel panorama dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 30.12.2018 n. 145;

Visto l’articolo 16 del CCNL in data 21.5.2018 che disciplina l’istituto della Progressione economica all’interno della categoria e viste in particolare le disposizioni di cui al comma 6 (Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi), e del comma 2 (La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6);

Vista la pre-intesa sottoscritta dalla delegazione trattante in data 27.12.2021 relativa:

- all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021, dalla quale risulta che sono stati allocati complessivi € 129.678,11 a titolo di incremento della quota variabile ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. h) e i), del CCNL 21.5.2018;
- all'accordo integrativo relativo ai criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) relativa all'anno 2021;
- all'accordo integrativo per la definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018);

RILEVATA

- ✓ la compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del Fondo da destinare all'accordo in questione con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio ciò, tenendo conto di quanto contenuto nella relazione tecnico-finanziaria e dell'istruttoria effettuata in sede di costituzione del fondo stesso al fine della sua certificazione positiva;
- ✓ l'aderenza agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;
- ✓ l'aderenza ed il rispetto a quanto prescritto dal CCNL 21.5.2018;
- ✓ il rispetto di quanto previsto dal comma 1091 dell'articolo 1 della Legge 145/2018;
- ✓ il rispetto dei contenuti di cui all'articolo 16 del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018 ed in particolare di quanto contenuto nei suoi commi 2 e 6;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- all'adozione e approvazione della deliberazione di giunta relativa alla proposta di destinazione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente e del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2021 corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa predisposta secondo gli schemi appositamente predisposti dal Ministero delle Economie e Finanze precisando che dette relazioni appaiono complete e tali comunque da fornire i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti dell'Istituto contrattuale decentrato;
- all'adozione e approvazione della deliberazione di giunta relativa alla proposta dei criteri generali per l'attuazione di una procedura selettiva per l'applicazione della progressione economica del personale all'interno della categoria (progressione orizzontale) osservando che il loro finanziamento è effettuato con le risorse stabili del fondo 2021 e che l'istituto rappresenta un consolidamento dell'utilizzo delle predette risorse;
- all'adozione e approvazione della deliberazione di giunta relativa alla proposta ipotesi di accordo integrativo per la definizione dei criteri per l'attribuzione del trattamento economico accessorio relativo agli incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018) rilevando che non prevede immediatamente direttamente costi a carico del bilancio dell'Ente in quanto disciplinante esclusivamente i criteri generali di erogazione di istituti di carattere economico (non necessita, pertanto, di un'attestazione di compatibilità con i vincoli di bilancio né di una certificazione dello stanziamento dei relativi oneri nei documenti contabili dell'Ente).

RACCOMANDA

- di corrispondere la retribuzione incentivante solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni del personale rese;

- di rendere disponibili le somme derivanti dall'incremento del fondo variabile per effetto dell'articolo 67 comma 3 solo previa verifica del nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi correlati;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi al CCDI.
- Per il futuro, un avvio delle procedure negoziali dopo la formazione del bilancio di previsione e la deliberazione del Piano esecutivo di gestione. Infatti, "L'avvio tempestivo delle trattative, rispetto all'arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati", in buona sostanza concretizza tutto il processo di contrattazione, dà certezza agli istituti e rende altresì possibile collegare l'incentivazione alla fissazione degli obiettivi in via preventiva.

Legnano, 28 dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Claudio Croce

Dott. Paolo Monti

Dott.ssa Paola Garlaschelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.